

STATUTO PREVINDAPI**PARTE I****IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. E' costituito il "Fondo Pensione per i dirigenti della piccola e media industria", in forma abbreviata "Fondo Pensione PREVINDAPI" di seguito denominato "Fondo", in attuazione degli accordi sindacali (di seguito denominati "fonte istitutiva") stipulati in data 26 ottobre 1989 ed in data 2 agosto 1990 tra la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI-FEDERMANAGER) (dette anche "parti istitutive"), oltre che dei successivi accordi di integrazione e modificazione della "fonte istitutiva" stipulati tra le medesime "parti istitutive".

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti, tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II**CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO****Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione mediante strumenti assicurativi e finanziari.

Art. 5 - Destinatari

1. Possono iscriversi al Fondo - mediante adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche con il solo conferimento tacito del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti - i dirigenti non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006, nei cui confronti trovi applicazione il c.c.n.l. per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali stipulato dalle parti istitutive, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementare.

2. Sono altresì iscritti i dirigenti che siano titolari di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.

3. Sono iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti datori di lavoro dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Possono, inoltre, essere iscritti al Fondo i dirigenti alle dipendenze della CONFAPI e della FNDAI-Federmanager, nonché alle dipendenze di Organizzazioni facenti parte dei predetti soggetti o a questi ultimi associate.

5. Possono, infine, iscriversi al Fondo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le imprese e i dirigenti dipendenti da tali imprese che applichino c.c.n.l. diversi da quelli di cui al comma 1.

6. L'adesione di cui ai commi precedenti, che comporta l'impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo articolo 8, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di iscrizione al Fondo di cui al presente articolo.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art.3, ferma l'operatività di almeno un comparto assicurativo, il Consiglio attiva i seguenti comparti finanziari:

a) Comparto "Rendita", orientato prevalentemente verso titoli obbligazionari con un profilo di rischio medio/basso. Il livello massimo investibile in azioni è del 10% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento;

b) Comparto "Crescita", con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 30% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento;

c) Comparto "Mercato", orientato verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 50% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento.

2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti.

3. In relazione all'attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza.

4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo.

Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo.

5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell'attività degli stessi e dei relativi risultati.

6. Ai fini della destinazione ai comparti della contribuzione complessiva corrente e/o di tutta o parte della posizione già maturata, l'iscritto esercita l'opzione tra i comparti attivati, nel rispetto delle condizioni temporali di cui al successivo comma; le quote minime da destinare a ciascun comparto sono fissate dal Consiglio d'amministrazione.

7. In caso di mancata scelta del/i comparto/i all'atto dell'iscrizione, ovvero nel caso di trasferimento da altro fondo pensione, il contributo, fermo l'accreditamento sulla singola posizione, resta nella disponibilità del Fondo durante l'espletamento della procedura di interpello, le cui modalità e durata sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, fermo il limite massimo di tre mesi; trascorso inutilmente il termine, il contributo verrà allocato d'ufficio nel comparto assicurativo, con gli effetti di opzione quali previsti dal successivo comma.

8. Fra l'una e l'altra opzione di cui al presente articolo deve trascorrere almeno un anno. La nuova collocazione sarà disposta nei tempi tecnici derivanti anche dalle convenzioni in essere per ciascun comparto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

9. Ai fini del riscatto, del trasferimento ad altro fondo e delle prestazioni, si fa riferimento all'intera posizione. Nel caso di anticipazione parziale su posizione frazionata, l'iscritto deve indicare i comparti da cui attingere l'anticipazione.

10. Relativamente agli iscritti che abbiano destinato la posizione maturata a comparto/i diverso/i da quello/i di destinazione della contribuzione corrente, il Consiglio di amministrazione può stabilire, a carico della/e posizione/i non alimentate da nuovi contributi, un importo di partecipazione alle spese di gestione, in relazione alla maggior complessità gestoria dell'intera posizione.

11. Termini e modalità per il pagamento dei premi alle società assicuratrici e per il trasferimento delle risorse ai gestori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo in sede di stipulazione delle convenzioni.

Art.7 - Spese - Entrate - Patrimonio

1. L'iscrizione al fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo

- a.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni volontarie;
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa e dei comparti finanziari;
 - b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - b.2) riscatto della posizione individuale;
 - b.3) anticipazioni;
 - b.4) riallocazioni della posizione individuale tra le linee assicurative e i comparti finanziari;
 - b.5) mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni;
 - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Le entrate del Fondo sono costituite da:
- a) i contributi di cui al successivo articolo 8;
 - b) gli importi trasferiti al Fondo sempreché relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 5 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto;
 - c) gli interessi di mora dei contributi di cui alla lettera a);
 - d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
 - e) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari.
3. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili o crediti di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

PARTE III: CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente e/o complessivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente e il datore di lavoro determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di amministrazione decide modalità e termini per il versamento al Fondo degli importi versati volontariamente dagli iscritti.
8. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale,

anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

9. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ed al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente e di ogni altro elemento eventualmente necessario, con espressa evidenziazione per ciascun trimestre dell'importo di TFR, in quota o per l'intero, destinato a previdenza complementare in base alla normativa vigente.

10. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

11. Le aziende che non versino i contributi alle scadenze stabilite sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore, maggiorato di 1/3.

12. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due.

13. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo concorre alla copertura delle spese generali del Fondo.

14. In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dell'impresa, il Fondo non è tenuto ad agire giudizialmente per il recupero coattivo del credito, ma dovrà comunicare formalmente al dirigente interessato l'inadempimento contributivo.

15. Il Fondo dovrà accettare, da parte del dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa e per il TFR, nonché degli eventuali interessi di mora, con conseguente surrogazione del dirigente nel credito del Fondo ai sensi dell'articolo 1201 codice civile, salva la operatività del fondo di cui al decreto legislativo n.80/92.

16. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l'impresa viene formalmente invitata a far conoscere l'entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l'accredito del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.

17. Nelle ipotesi di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione presso il Fondo contemplate dall'art.14 del Decreto, il Fondo, a richiesta dell'interessato, acquisisce ad ogni effetto la posizione previdenziale maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dallo Statuto.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli interessi di mora, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle gestioni assicurative o dei comparti finanziari che viene calcolato in base ai criteri riportati nelle convenzioni vigenti alla fine di ogni anno solare.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce, previa domanda al Fondo, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

8. Il dirigente iscritto che sia in possesso dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni, deve inoltrare al Fondo apposita domanda per il conseguimento della prestazione previdenziale spettante. Apposita domanda deve parimenti essere presentata dai superstiti del dirigente iscritto per la prestazione previdenziale di competenza.

9. Il dirigente, contestualmente alla domanda, dovrà indicare espressamente se intende ottenere la reversibilità della prestazione, designandone il beneficiario.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di

capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto.

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione individuale, il Consiglio di amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV: PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Assemblea - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da un rappresentante della CONFAPI e da un rappresentante della FNDAI-FEDERMANAGER (di seguito denominati «rappresentanti»).

2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza.

Art. 16 - Assemblea - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per quest'ultimo, del Presidente;
- c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione.

d) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
- b) procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
- c) quant'altro le sia espressamente demandato dal presente Statuto.

Art. 17 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui all'art.16 comma 2 lettera a).

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati.

5. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.

6. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati e delibera all'unanimità.

9. Qualora l'Assemblea straordinaria non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.

10. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall'Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti o dei loro delegati.

11. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

12. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto.

13. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi sindacali di cui all'articolo 1 o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

15. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

16. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

17. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 8 componenti nominati dall'Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 4 su designazione della CONFAPI, e 4 eletti in rappresentanza della FNDAI-FEDERMANAGER.

2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

3. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su designazione della Organizzazione di appartenenza.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero organo.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente

Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;

b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al Decreto;

c) con la maggioranza della metà più uno dei componenti e previa informazione alle parti istitutive a cura del Presidente del Fondo, delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea;

d) con la maggioranza della metà più uno dei componenti sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;

e) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

f) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di investimento, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;

g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

h) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;

i) stabilisce i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative e/o tra i comparti finanziari;

j) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 6, 12 e 13;

k) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;

l) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

m) con la maggioranza della metà più uno dei componenti:

- determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'articolo 8, ivi compreso il TFR, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 7, primo comma;

- può determinare, periodicamente, l'ammontare delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente Statuto;

- stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri tra quelli comuni alle gestioni assicurative ed ai comparti finanziari ovvero specifici di una singola gestione o comparto;

- decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;

n) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;

o) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, nomina e revoca il Responsabile del Fondo ai sensi dell'art.23 comma 1;

p) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

q) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo e/o del settore finanziario, a livello nazionale e/o internazionale;

r) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative e/o finanziarie anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento, previo perfezionamento e attivazione dei relativi comparti previsti all'articolo

6, comma 1; per quanto concerne la stipulazione di convenzioni finanziarie valgono le previsioni di cui all'articolo 6;

s) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative e dai gestori finanziari. Relativamente ai gestori finanziari la valutazione è effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 6 comma 5;

t) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto;

u) in correlazione con l'attuazione dell'articolo 6, propone all'Assemblea la nomina della società di revisione di cui all'articolo 161 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58;

v) con la maggioranza della metà più uno dei componenti, individua la banca depositaria cui affluiscono le risorse destinate ai comparti finanziari e definisce i contenuti della relativa convenzione;

w) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, anche attraverso apposita delega;

x) con la maggioranza della metà più uno dei componenti e nella ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 6, comma 4, può deliberare la proposta all'Assemblea di disattivazione di comparti.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni liberi prima della data di riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno la metà dei suoi componenti lo richieda.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell'articolo 20 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.

7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.

8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura, con il Vice Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza ogni variazione della fonte istitutiva.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 - Il Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione nella persona del Presidente.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione

1. E' costituito un Collegio dei Revisori, composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea.

2. Di essi, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della FNDAI-FEDERMANAGER.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.

7. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 16.

Art. 25 - Collegio dei Revisori - Attribuzioni

1. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio il controllo contabile e la vigilanza sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.

2. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.

Art. 26 - Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

3. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

4. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo utilizza convenzioni assicurative e/o di gestione finanziaria, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione delle imprese di assicurazione e dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo della attività degli stessi e dei relativi risultati.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Le risorse del Fondo destinate ai comparti finanziari sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con le imprese di assicurazione e con i gestori finanziari;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi

amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP, in quanto compatibili con l'assetto gestorio del Fondo consentito dal D.M. 10 maggio 2007 n.62.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, in quanto compatibili con l'assetto gestorio del Fondo consentito dal D.M. 10 maggio 2007 n.62.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i sei mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori e da quella della società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile ai sensi dell'art.20 comma 2 lettera u).

3. Il bilancio e le relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all'articolo 1.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. 1. L'adesione al Fondo avviene su moduli predisposti dal Fondo o su documento di contenuto corrispondente conformi alla normativa vigente, e deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente; nell'occasione, il dirigente effettua anche l'opzione iniziale di investimento.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

6. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto

previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c).

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:

a) disdetta dell'Accordo del 26 ottobre 1989 di cui all'art.1 ai sensi del punto 12) dell'Accordo medesimo e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;

b) sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nel predetto punto 12) o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;

c) conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti istitutive, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

Art.38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.